



Regione Lombardia

DECRETO N° 4335

Del 21/03/2005

Identificativo Atto n. 310

DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

Oggetto LEGGE 13/7/66, N. 615 ED ART. 15 COMMA 1, LETT. A) DEL D.P.R. 24/5/88, N. 203. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO PRODUTTIVO, DA PARTE DELLA DITTA POLIMERI EUROPA S.P.A. CON INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI MANTOVA - 46100, VIA TALIERCIO, 14. FASC. N. 4020/22901/2004.



SI RILASCIATA SENZA BOLLO PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

L'atto si compone di 2 pagine
di cui 4 pagine di allegati,
parte integrante.

REGIONE LOMBARDIA

Atto n. _____ del _____
L. _____
f. _____
aggi. aut. Mantova _____

23 MAR. 2005
Il Dirigente



Regione Lombardia

**IL DIRIGENTE DELLA U.O. PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)**

VISTI:

la legge 13/7/66, n. 615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";

il D.P.R. 15/4/71, n. 322 "Regolamento per l'esecuzione della legge 13/7/1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";

l'art. 101 del D.P.R. 24/7/77, n. 616 "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative";

la legge regionale 13/7/84, n. 35 "Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia";

il D.P.R. 24/5/88, n. 203 "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali...";

il D.P.C.M. del 21/7/89 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. della legge n. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n. 203/88";

il D.M. del 12/7/90 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";

il D.P.R. 25/7/91 "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. del 21/7/1989";

la legge 28/12/1993, n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'Ambiente";

il D.M. del 25/8/2000 "Aggiornamenti dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203";

la legge 21/1/1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente";

la D.G.R. 25/5/87, n. IV/20998 concernente "Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale";

la legge 31/5/1965, n. 575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con legge 17/1/1994, n.47 e con decreto legislativo 8/8/1994, n. 490, così come successivamente integrato e modificato;

REGIONE LOMBARDIA
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Autorità di controllo (IPPC)

La presente copia è conforme
agli atti depositati in archivio.

Milano 23 MAR 2005
Il Dirigente



Regione Lombardia

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento non è subordinato alla presentazione del certificato di cui alla richiamata normativa "antimafia", in quanto, come specificato alla lettera C) della citata Circolare n. 2481/90, trattasi di atto avente contenuto tecnico, relativo a cicli produttivi dell'azienda richiedente e, quindi, suscettibile di produrre solo indirettamente effetti sull'attività imprenditoriale;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione;

DECRETA

- 1 La ditta Polimeri Europa S.P.A., con insediamento sito in Comune di Mantova - 46100, via Taliercio, 14, è autorizzata, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24/05/88, n. 203, alla modifica di un impianto produttivo, alle condizioni riportate all'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 Il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato nel presente decreto è demandato al Soggetto Responsabile del Servizio di Rilevamento competente per territorio (ARPA).
- 3 Il presente decreto dovrà essere comunicato ai soggetti interessati.

Il Dirigente della Unità Organizzativa
(Dott. Gianni Ferrario)

REGIONE LOMBARDIA
Unità Organizzativa Previsionale
Autorizzazione Interventi Ambientali (ARPA)
La presente copia è conforme
agli atti depositati in archivio
Milano 23 MAR 2005
Il Dirigente

ALLEGATO TECNICO

- IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Ragione Sociale: | Polimeri Europa S.P.A. |
| Indirizzo | Via Taliercio, 14 |
| Comune: | Mantova |
| Fasc.: | 4020/22901/2004 |
| Settore di appartenenza: | Industria |

La ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per la modifica di un impianto un impianto di abbattimento (scrubber ad umido) sulle emissioni (E564 ex E1001) derivanti dall'impianto di produzione polistirolo antiurto (impianto ST18).

MATERIE PRIME.

Nessuna materia prima implicata

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

Stato attuale

L'emissione E564 convoglia in atmosfera, attraverso il camino B1001, lo sfiato dello scrubber D1036 che tratta l'aria aspirata (3000 Nmc/h) dalla sala delle linee ST16 e ST18. L'emissione contiene carbonio organico totale (5.2 mg/Nmc) e benzene (< 0.05 mg/Nmc).

Stato futuro

L'emissione E564 convoglierà in atmosfera, attraverso il nuovo camino B1501, lo sfiato dello scrubber Y1503 che tratta l'aria aspirata (10000 Nmc/h) dalla sala delle linee ST16 e ST18. L'emissione conterra carbonio organico totale (da 1 a 3 mg/Nmc) e benzene (< 0.05 mg/Nmc).

PRESCRIZIONI

Valori limite in emissione (Relativamente alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico)

E564

Carbonio organico volatile, misurato con FID tarato con propano: 5 mg/Nmc per la portata di progetto dichiarata.

Benzene: 0.5 mg/Nmc per la portata di progetto dichiarata.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Si esprime parere favorevole alla modifica dell'impianto, oggetto del presente atto a condizione che la ditta rispetti i valori limite fissati.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 2, D.P.R. 24/5/88, n. 203 - punto 1, D.P.C.M.21/7/89 - art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, D.M. 12/7/90) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.
- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50 % in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
 1. impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;
 2. impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;
 3. impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche merceologiche riportate nel D.P.C.M.8/03/02, allegato 1, punto 1, colonne 1, 3, 5 ed in particolare:
 - Zolfo $\leq 0,3\%$
 - Residuo carbonioso $\leq 6\%$
 - Nichel e Vanadio come somma ≤ 50 mg/kg
 4. Impianti termici di potenzialità inferiore o pari a 1MW, funzionanti a biomasse, come definite nell'allegato III al D.P.C.M.08/03/02.
(D.P.R. 24/5/88, n. 203 – D.P.R. 25/7/91 – D.P.C.M.8/03/02)

Come specificato dal D.P.C.M.8/3/02, art. 2 comma 1, punto d) la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari installati presso l'impianto

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, c. 4, D.P.R. 322/71 "Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti";
- art. 3, c. 6, D.P.R. 322/71 "I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica";

- art. 4, c. 4, D.P.R. 322/71 "Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati".

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguiti con i seguenti modi:
- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
- dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;
- le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- La Ditta deve comunicare, almeno 15 giorni prima, la data di messa in esercizio degli impianti, al Comune o ai Comuni interessati ed all'ARPA – struttura territorialmente competente.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITA' E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al Comune o ai Comuni interessati ed all'ARPA - struttura territorialmente competente la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia. L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa ARPA, al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- Le analisi di controllo degli inquinanti, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale (E109-E110), a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione, al Comune interessato ed all'ARPA – struttura territorialmente competente. I referti analitici riferenti ai citati provvedimenti dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

METODOLOGIA ANALITICA

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del D.M. 12/7/90 (Metodi UNICHIM), aggiornate con quanto previsto dal D.M. del 25/8/2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'Unità Operativa Chimica dell' ARPA – struttura territorialmente competente.
- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
- portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
- temperatura di aeriforme in 0°C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.